

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Livio SALVEMINI

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 28 novembre 2014

In Aosta, il giorno ventotto (28) del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN**

e gli Assessori

**Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente**

**Mauro BACCEGA**

**Luca BIANCHI**

**Antonio FOSSON**

**Pierluigi MARQUIS**

**Ego PERRON**

**Emily RINI**

**Renzo TESTOLIN**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1732** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DEGLI ASPETTI PROCEDIMENTALI NECESSARI PER L'ATTUAZIONE, NELL'ANNO 2014, DELLA L.R. 7 DICEMBRE 2009, N. 43 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE MEDIANTE CONCORSO ALLE SPESE PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO) - FINANZIAMENTO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE RISORSE PRESENTI NEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE PRESSO LA FINAOSTA S.P.A. DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L.R. N. 7/2006.

## LA GIUNTA REGIONALE

vista la legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, concernente “Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico”;

ricordato che la stessa legge ha stabilito che il sostegno economico è realizzato mediante la concessione di contributi annuali, forfetari, a fondo perduto destinati alle famiglie anagrafiche in ragione dei sovraccosti derivanti dalle condizioni climatiche alpine;

visto l’articolo 49 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali”, che ha modificato l’articolo 3 della l.r. 43/2009, prevedendo che il contributo dalla stessa previsto sia concesso in base ai criteri del numero dei componenti la famiglia anagrafica e dei limiti reddituali definiti con deliberazione della Giunta regionale;

ricordato che lo stesso articolo 3 prevede che la Giunta regionale stabilisca con propria deliberazione, sentite le Commissioni consiliari competenti, i criteri per la concessione e la quantificazione dei contributi sulla base del numero dei componenti la famiglia anagrafica e di limiti reddituali predefiniti;

ricordato che l’articolo 4 della medesima l.r. 43/2009 stabilisce che l’allora Direzione energia dell’Assessorato attività produttive, quale struttura competente in materia, possa avvalersi di soggetti esterni per il ricevimento delle domande e per lo svolgimento della relativa istruttoria;

ricordato altresì che lo stesso articolo 4 prevede che la domanda per l’ottenimento del contributo sia presentata una sola volta;

considerato che, come negli anni precedenti, sono state individuate le Amministrazioni comunali quali soggetti idonei all’effettuazione delle attività preordinate al ricevimento delle domande ed allo svolgimento della relativa istruttoria, in quanto le informazioni di cui è previsto il trattamento in sede di applicazione della legge riguardano quasi integralmente le competenze proprie degli uffici preposti all’anagrafe dei cittadini;

atteso che sono stati predisposti dalla Regione tutti gli strumenti informatici idonei alla massima semplificazione amministrativa;

visto il parere favorevole espresso dal Consiglio permanente degli enti locali in data 19 novembre 2014 (prot. n. 1103);

visto il parere favorevole espresso dalla II Commissione permanente del Consiglio regionale in data 21 novembre 2014 (prot. n. 8655);

visto l’articolo 6, comma 1, della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), come modificato dall’articolo 39 della l.r. 40/2010;

visto l’articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge

finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali), relativo al finanziamento di euro 8.000.000 previsto per l'attuazione della l.r. 43/2009 nell'anno 2014;

richiamata la propria deliberazione n. 2186 in data 31.12.2013 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle attività produttive, energia e politiche del lavoro, Pierluigi Marquis, d'intesa con il Presidente della Regione, Augusto Rollandin;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DECIDE

1. di approvare i criteri e gli aspetti procedurali necessari per l'attuazione, nell'anno 2014, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, riportati nell'allegato alla presente deliberazione, comprensivo dell'apposita modulistica;
2. di stabilire che per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009, la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili si avvale degli sportelli esistenti presso le Amministrazioni comunali, che provvedono, se del caso, ad un'organizzazione programmata del ricevimento delle richieste di contributo;
3. di dare atto che gli oneri relativi al finanziamento delle domande di contributo relative all'anno 2014, pari ad euro 8.000.000, graveranno sul fondo di dotazione di cui all'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

§

**Criteria e aspetti procedurali necessari per l'attuazione della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 (Disposizioni in materia di sostegno economico delle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico) - Anno 2014**

A. CRITERI

- a) il contributo di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43, è concesso alla famiglia anagrafica, così come definita ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), rappresentata dall'intestatario della scheda anagrafica;
- b) la famiglia anagrafica deve essere residente nel territorio regionale al 1° gennaio 2014;
- c) per ciascuna abitazione è riconosciuto soltanto un contributo annuale;
- d) per gli adempimenti di cui all'art. 4, comma 3, della l.r. 43/2009 (ricevimento delle domande e svolgimento dell'istruttoria), la Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro si avvale degli sportelli appositamente organizzati dalle Amministrazioni comunali;
- e) l'importo del contributo, spettante in base al numero dei componenti della famiglia anagrafica e modulato secondo il reddito imponibile annuale della famiglia stessa, percepito nell'anno 2013, è determinato nei limiti del finanziamento di euro 8.000.000 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016). Modificazioni di leggi regionali";
- f) i redditi da considerare sono quelli delle singole persone fisiche componenti la famiglia al 1° gennaio 2014, così come riportate nei registri anagrafici comunali (pertanto, non deve essere presa in considerazione la composizione che risultava nell'anno 2013);
- g) la tabella seguente riporta la tipologia delle famiglie anagrafiche, i corrispondenti limiti massimi di reddito imponibile annuale, nonché l'importo dei contributi:

famiglie anagrafiche	1 componente	2 componenti	3 componenti	4 componenti e oltre
limite max reddito imponibile annuale	euro 18.000	euro 24.000	euro 33.000	euro 40.000
contributo	euro 300	euro 300	euro 350	euro 350

## B. ASPETTI PROCEDIMENTALI

- a) **le famiglie anagrafiche che non hanno mai fruito del contributo**, presentano la relativa domanda in competente bollo, presso lo sportello dell'Amministrazione comunale di residenza, **nel periodo 12 gennaio - 31 marzo 2015**, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dagli stessi sportelli attraverso la procedura informatica predisposta, per la gestione dei contributi, dalla Struttura sistemi informativi della Presidenza della Regione; mediante la medesima procedura è emessa l'attestazione di ricevimento della domanda; gli intestatari delle schede anagrafiche forniscono al momento della presentazione della domanda le informazioni necessarie per l'accredimento diretto dei contributi (codice IBAN), in assenza delle quali l'erogazione dei contributi stessi è effettuata mediante l'emissione di un assegno bancario; non devono più presentare una nuova domanda in competente bollo le famiglie anagrafiche che vi abbiano provveduto nell'anno 2010 o negli anni successivi. E' prevista la presentazione della domanda in competente bollo anche nei casi di variazione dell'intestatario della scheda anagrafica, fatta eccezione per quelli conseguenti al decesso del medesimo;
- b) **le famiglie anagrafiche che hanno beneficiato del contributo nel 2013**, sono tenute ad integrare la relativa domanda **nel periodo 1° dicembre 2014 - 31 marzo 2015**, utilizzando l'apposito servizio web attivato sul sito istituzionale Internet [www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it), sezione Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro per la conferma delle informazioni relative al 2013 o per l'eventuale rettifica delle medesime, comprensive dell'indicazione del reddito familiare relativo allo stesso anno; l'accesso al servizio potrà avvenire previa registrazione dell'utente (intestatario della scheda anagrafica) tramite il medesimo servizio web;

**non devono utilizzare il servizio web di cui sopra e si rivolgono allo sportello predisposto dall'Amministrazione comunale di residenza**, per la compilazione e la sottoscrizione dell'apposita modulistica (domanda di contributo o dichiarazione sul possesso dei requisiti di reddito), gli intestatari della scheda anagrafica che si trovano in queste situazioni:

- rispetto al 2013 è cambiato l'intestatario della scheda anagrafica (occorre nuova domanda);
- nella stessa abitazione vi è la compresenza di più famiglie (occorre la dichiarazione);

si rivolgono in ogni caso allo sportello gli intestatari di scheda anagrafica che non hanno beneficiato del contributo nel 2013, quelli che sono nell'impossibilità di effettuare la procedura via web e quelli per i quali i controlli del servizio web evidenziano, sulla base della specifica situazione e con apposita segnalazione, la necessità di presentarsi allo sportello;

si rivolgono invece agli uffici della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro gli intestatari di scheda anagrafica che hanno presentato via web comunicazioni errate che comportano necessità di rettifica;

- c) il controllo della veridicità delle informazioni fornite tramite il servizio web e delle dichiarazioni sottoscritte presso lo sportello comunale è effettuato dalla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, a seguito della concessione del contributo, che provvede inoltre all'eventuale conseguente revoca prevista dall'articolo 5 della l.r. 43/2009;

- d) le Amministrazioni comunali trattengono presso i propri uffici gli originali delle domande e delle dichiarazioni ricevute in base a quanto previsto alle lettere a) e b);
- e) i contributi sono concessi a seguito di approvazione, **a decorrere dal 9 dicembre 2014**, di appositi provvedimenti del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- f) gli intestatari delle schede anagrafiche comunicano tempestivamente alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili eventuali modificazioni del codice IBAN o della modalità prescelta per la riscossione del contributo.

C. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI

- a) le Amministrazioni comunali rendono disponibili i dati relativi ai residenti ed al numero dei componenti la famiglia anagrafica risultanti alla data del 1° gennaio 2014, a seguito della definizione e condivisione del così detto “tracciato record”, che è predisposto dalla Struttura sistemi informativi e dalla Società “Informatica Valle d’Aosta S.p.a. (INVA)” per la compilazione dei campi ritenuti essenziali per l’applicazione della l.r. 43/2009 e che viene utilizzato per la costituzione della banca dati dei potenziali beneficiari dei contributi;
- b) il medesimo “tracciato record” è trasmesso dalle Amministrazioni comunali, su richiesta, alla Struttura sistemi informativi, la quale rielabora le informazioni ricevute e mette a disposizione delle Amministrazioni comunali la versione definitiva del sistema informativo, finalizzata all’avvio delle fasi di ricevimento delle domande ed istruttoria da parte delle stesse Amministrazioni; in seguito all’elaborazione dei dati, la medesima Struttura fornisce alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili le risultanze del confronto delle informazioni con l’anno precedente.

D. ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI - REVOCA DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 43/2009

- a) i contributi i cui pagamenti sono stati effettuati mediante assegni di trattenza non riscossi dopo la seconda emissione, sono revocati mediante provvedimento del dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili; in ogni caso, sono revocati i contributi la cui riscossione non sia avvenuta entro il 31 dicembre 2015.

*Modello di domanda di cui al punto B.a)*

**DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Pratica : \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ 2014

Marca da bollo

€ 16,00

All'Amministrazione regionale  
Assessorato Attività Produttive, Energia  
e Politiche del lavoro  
per il tramite dell'Amministrazione comunale di:



*Modello di dichiarazione di cui al punto B.b)*

**DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI REDDITO**

Pratica : \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ 2014

All'Amministrazione regionale  
Assessorato Attività Produttive, Energia  
e Politiche del lavoro  
per il tramite dell'Amministrazione comunale di:  
\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÁ**

resa ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per le finalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 43 ("Bon de chauffage")

Il/La sottoscritto/a (cognome/nome): \_\_\_\_\_

Luogo di nascita (Comune/Provincia) : \_\_\_\_\_

Data di nascita : \_\_\_\_\_ Codice Fiscale : \_\_\_\_\_

Residenza (indirizzo) : \_\_\_\_\_

Telefono fisso: \_\_\_\_\_ Cellulare: \_\_\_\_\_

Indirizzo E-mail: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

che nell'anno 2013 la propria famiglia anagrafica, così come risultante **al 1° gennaio 2014** e formata da n. \_\_\_\_\_ componenti, ha fruito di un reddito imponibile di euro \_\_\_\_\_

(data) \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

*Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e inviata all'Amministrazione comunale per posta o via fax unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità dell'interessato*

**DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE CONGIUNTAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SULLA SITUAZIONE REDDITUALE RELATIVA AL 2013, IN CASO DI PIÙ FAMIGLIE OCCUPANTI LA STESSA UNITÀ IMMOBILIARE AL 1° GENNAIO 2014**



I sottoscritti intestatari delle schede anagrafiche relative alle famiglie che coabitano nell'unità immobiliare, autorizzano il richiedente \_\_\_\_\_ alla riscossione del contributo di cui alla l.r. 43/2009:

Cognome e Nome	Data	Firma <i>apposta in presenza del dipendente addetto o con fotocopia del documento d'identità</i>